



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE
IL DIRETTORE GENERALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0050007 - 18/12/2012 - TRI-VII



M.L.A.M.T.E. 022004764300



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA-2012-0031242 del 20/12/2012

**Direzione Generale Valutazioni
Ambientali**

Dott. Mariano Grillo

SEDE

e, p.c.

Ufficio Legislativo

Cons. Massimiliano Atelli

SEDE



Oggetto: *Impianto siderurgico ILVA s.p.a. di Taranto - Discariche - Richieste di parere - Nota della Provincia di Taranto n. PTA/2010/0026272/P del 27/04/2010 acquisita al protocollo della Direzione Generale DVA n. 11211 del 29/04/2010 - Nota della Direzione Valutazioni Ambientali n. Uprot.DVA-2012-0030682 del 14.12.2012 -*

Con le note in oggetto si chiede a Questa Direzione di esprimere il proprio parere sui seguenti quesiti:

- a) se la barriera geologica al di sotto di una discarica può essere completamente "sostituita" da barriera artificiale di confinamento;
- b) se la permeabilità della barriera artificiale di confinamento può essere valutata sulla media dei campioni di permeabilità, o deve necessariamente essere garantito il rispetto del limite minimo di permeabilità in tutti i campioni;
- c) quali sono i criteri e gli elementi per verificare l'eventuale equivalenza;
- d) se le scorie di acciaieria, individuate dai codici CER 100202 e 100201, possono essere utilizzate per la realizzazione del fondo e delle pareti di una discarica con le procedure semplificate di cui al DM 5 febbraio 1998 o con le procedure ordinarie di autorizzazione per la realizzazione e gestione di una discarica.

AK

In merito al primo quesito sub a) si osserva quanto segue.

L'ubicazione e la progettazione di una discarica devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del terreno, delle acque sotterranee o delle acque superficiali (D.Lgs n. 36/2003 al paragrafo 2.4.1 dell'Allegato 1).

Per localizzare una discarica si devono prendere in considerazione alcuni fattori essenziali, tra i quali le condizioni geologiche e idrogeologiche della zona.

Più precisamente una discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, in particolare per quanto riguarda le condizioni geologiche e idrogeologiche, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico.

Le condizioni geologiche e idrogeologiche al di sotto e in prossimità di una discarica devono essere tali da assicurare una capacità di attenuazione sufficiente per evitare rischi per il suolo e le acque sotterranee e superficiali, tali da determinare una barriera geologica

Sullo specifico punto il legislatore precisa che (D.Lgs n. 36/2003 al paragrafo 2.4.1 dell'Allegato 1) *<la protezione del suolo, delle acque sotterranee e di superficie deve essere realizzata, durante la fase operativa, mediante la combinazione di una barriera geologica, del rivestimento impermeabile del fondo e delle sponde della discarica e del sistema di drenaggio del percolato, e durante la fase post operativa anche mediante la copertura della parte superiore.>*

A tal fine la **barriera geologica** alla base e ai lati della discarica deve rispondere a requisiti minimi di permeabilità e spessore che in termini di tutela delle matrici ambientali devono garantire un effetto almeno equivalente a quello risultante da alcuni specifici criteri; e *<qualora non soddisfi naturalmente tali condizioni può essere completata artificialmente e rinforzata con modalità diverse che forniscano una protezione equivalente>*, fermo restando che *<una barriera geologica creata artificialmente dovrebbe avere uno spessore non inferiore a 0,5 m.>*

Le considerazioni che precedono consentono di pervenire alle seguenti conclusioni.

Per l'ubicazione di una discarica devono necessariamente esistere condizioni geologiche ed idrogeologiche minime idonee.

Tuttavia, se il substrato geologico naturale della base della discarica non soddisfa tutti i requisiti richiesti, può essere realizzata una barriera geologica artificiale che fornisca una protezione equivalente. Infatti, come sopra evidenziato, l'idoneità delle condizioni geologiche e idrogeologiche deve essere valutata anche con riferimento a eventuali misure correttive.

Si deve, inoltre, richiamare la norma che disciplina i requisiti di stabilità delle discariche (D.Lgs n. 36/2003 al paragrafo 2.7 dell'Allegato 1), in base alla quale *<qualora si installi una barriera artificiale, occorre accertarsi che il substrato geologico, in considerazione della morfologia della discarica, sia sufficientemente stabile da impedire assestamenti che possano danneggiare la barriera stessa>*.

Da questa disposizione si ricavano le seguenti conclusioni:

a) conferma che deve comunque esistere un substrato geologico naturale;

K

- b) che tale substrato geologico deve, in ogni caso, soddisfare requisiti minimi indispensabili di stabilità;
- c) la barriera artificiale costituisce una idonea misura correttiva del substrato geologico naturale con riferimento alle caratteristiche di permeabilità ma non di stabilità.

Del resto, la questione della possibilità di compensare lo spessore del fondo della discarica con la predisposizione di barriere artificiali di confinamento o, al contrario, della necessità della presenza di una barriera geologica naturale, che non potrebbe essere sostituita da miglioramenti nella parte artificiale sovrastante, è stata affrontata e risolta in favore della prima soluzione anche dalla Corte di Cassazione (Sez. III n. 19457 del 23 maggio 2012).

In particolare con detta sentenza la Suprema Corte ha affermato che *<in nessun modo il legislatore ha richiesto la necessaria presenza originaria di una formazione geologica naturale che risponda ai requisiti di permeabilità e spessore previsti, ben potendo la stessa essere integrata - come nel caso di specie - da una barriera artificiale, a condizione che gli indici di permeabilità e spessore complessivamente raggiunti siano corrispondenti a quelli richiesti dalla legge. Il sistema di tali disposizioni deve, in altri termini, essere interpretato: nel senso che la formazione geologica naturale preesistente può originariamente non rispondere ai requisiti di permeabilità e spessore previsti per le discariche; in tal caso, essa deve essere integrata artificialmente attraverso una barriera di confinamento che fornisca una protezione equivalente>*.

Infine, sull'argomento ISPRA ha espresso un parere (**Allegato A**) con nota acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e T.T.M. n. 23997/TRI/DI del 26/07/2011 nel quale è riportato che *<In base a quanto disciplinato dal Decreto Legislativo, fatte salve le prescrizioni relative alla conducibilità idraulica ($k \leq 10^{-7}$ cm/s), allo spessore (100 cm) e alla distanza dal piano di imposta dello strato inferiore rispetto all'acquifero, la barriera di confinamento può sostituire la barriera geologica naturale. Chiaramente completa quella naturale in quanto riportata sulla stessa>*.

In merito al secondo quesito sub b) si rileva che (paragrafo 2.4.2 dell'Allegato 1 del Dlgs non.36 del 2003) le caratteristiche del fondo e delle pareti delle discariche sono determinate in base alla permeabilità ed allo spessore dello strato.

A tal fine, *<il substrato della base e dei fianchi della discarica deve consistere in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri: discarica per rifiuti non pericolosi: $k \leq 10^{-9}$ m/s e spessore ≥ 1 m; discarica per rifiuti pericolosi: $k \leq 10^{-9}$ m/s e spessore ≥ 5 m>*

Inoltre, *<le caratteristiche del sistema di barrieramento artificiale sono garantite normalmente dall'accoppiamento di materiale minerale compattato (caratterizzato da uno spessore di almeno 100 cm con conducibilità idraulica $k \leq 10^{-7}$ cm/s, depositato preferibilmente in strati uniformi compattati dello spessore di 20 cm) con geomembrana>*

AS

La barriera di fondo e le pareti della discarica devono fornire, insieme con il terreno naturale pre-esistente in situ, prestazioni equivalenti, in termini di contenimento degli inquinanti, a quelle di una barriera geologica ideale avente spessore e conducibilità idraulica definiti, e le prestazioni devono essere almeno eguagliate dalla barriera di progetto

Ciò anche nell'evenienza che la formazione geologica naturale preesistente non possa originariamente rispondere ai requisiti di permeabilità e spessore previsti per le discariche, e in tal caso debba essere integrata artificialmente attraverso una barriera di confinamento che fornisca una protezione equivalente.

In ogni caso, <la continuità e le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica su tutta l'area interessata dalla discarica devono essere opportunamente accertate mediante indagini e perforazioni geognostiche>.

Pertanto, si deve concludere che le caratteristiche di permeabilità fissate dalla norma devono essere garantite in modo uniforme sul fondo della discarica e sulle pareti; e tutti i campioni prelevati in fase di realizzazione e di verifica della discarica dovranno rispettare il criterio stabilito dalla norma come indice di permeabilità e come spessore di riferimento.

In merito al terzo quesito sub c), relativo ai criteri e agli elementi da applicare per verificare l'eventuale equivalenza della barriera geologica artificiale, si rileva che la normativa non definisce concretamente criteri tecnici di equivalenza, demandando tale compito al progettista ed agli Enti di controllo, i quali sono implicitamente chiamati ad adottare i principi più avanzati dello stato dell'arte sulla materia in oggetto.

In sostanza le barriere di progetto possono essere realizzate con ampia libertà di scelta delle soluzioni più moderne e tecnologicamente avanzate da parte del Progettista purché le prestazioni garantite siano almeno uguali a quelle della barriera di riferimento. Ne consegue che l'aderenza delle barriere di progetto alle indicazioni del D.Lgs 36/2003 deve essere basata sulla valutazione della capacità di limitazione del flusso idraulico e del trasporto di inquinante della barriera stessa.

L'analisi dell'equivalenza con la barriera idraulica di riferimento può essere basata su diversi criteri tra i quali si citano i tre più consolidati:

- Equivalenza del flusso volumetrico;
- Equivalenza del tempo di attraversamento;
- Equivalenza del flusso di inquinante.

In via generale, per le verifiche di equivalenza dovranno essere acquisiti i seguenti elementi:

- spessore dello strato di fondo e delle pareti della discarica (da determinarsi, ad esempio, mediante indagini geofisiche indirette atte ad individuare eventuali disomogeneità e discontinuità negli strati);
- permeabilità dello strato di fondo (da determinarsi, ad esempio, mediante indagini dirette, prove di infiltrazione con installazione di piezometri e prove di permeabilità su campioni prelevati);

AP

- integrità delle geomembrane (da determinarsi, ad esempio, tramite specifici controlli delle giunzioni con prove non distruttive sulla totalità delle saldature e verifiche a campione della resistenza a taglio e sfogliamento)

Le indagini geofisiche dovranno essere rivolte, altresì all'individuazione della profondità della falda che in base a quanto riportato al paragrafo 2.4.2 dell'allegato 1 al D.Lgs 36/2003 *<Il Piano di imposta dello strato inferiore della barriera di confinamento deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato con franco di almeno 1,5 m, nel caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima escursione della falda con un franco di almeno 2 m>*.

In relazione al quarto ed ultimo quesito sub d) si devono affrontare nell'ordine le seguenti questioni: se è possibile utilizzare rifiuti nella costruzione o gestione di una discarica, e, in caso di risposta positiva, se è possibile utilizzare, in procedura semplificata, i rifiuti classificati con il codice CER100202 e 100201 per la costruzione di una discarica o se tale utilizzo deve essere sempre autorizzato con procedura ordinaria di autorizzazione espressa.

A tali fini si osserva quanto segue.

L'Allegato I del DLgs 13 gennaio 2003 n. 36 "Attuazione alla Direttiva 1999/31/CE", stabilisce, tra l'altro, i criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica.

I requisiti tecnici ed operativi da osservare nella costruzione di una discarica non escludono la possibilità di utilizzare rifiuti.

Per i rifiuti inerti, tale opzione è implicitamente ammessa dall'articolo 3, comma 2, lett. b), del Dlgs n. 36 del 2003. Infatti, tale disposizione esclude dal campo di applicazione della disciplina delle discariche l'impiego *< di rifiuti inerti idonei a fini di costruzione nelle discariche >*, che costituisce, perciò, un'operazione di recupero e non di smaltimento.

Inoltre, il DM 5 febbraio 1998, recante norme per il recupero dei rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, prevede che le scorie di acciaieria in miscela con la materia prima possano essere utilizzate per la copertura di discariche per RSU, nel rispetto di precisi requisiti e prescrizioni generali.

In ogni caso, l'ordinamento non prevede alcun divieto di utilizzare rifiuti per la costruzione e realizzazione di una discarica, previa valutazione della loro idoneità tecnica, ambientale e sanitaria rispetto ai vincoli di tutela ambientale e sanitaria.

Anzi la stessa Commissione Europea, in riscontro ad una richiesta di parere del Commissario delegato per l'emergenza della laguna di Venezia ha espresso parere favorevole alla possibilità di *<utilizzare rifiuti, con idonee caratteristiche chimiche e meccaniche, al fine di realizzare lo strato di drenaggio sul fondo delle discariche>*, ,

In tale occasione, infatti, con nota n. BZ/cm env.C2(2012)806898 del 31.07.2012 (All. **A**) la Commissione Europea ha risposto che *<nella costruzione delle discariche è in effetti possibile usare materiali di rifiuto a condizione che il loro utilizzo sia conforme alla prescrizioni della direttiva>*. Il medesimo concetto risulta spiegato in modo più dettagliato nella versione in lingua inglese della risposta, acquisita direttamente dalla Commissione, in cui la stessa afferma che *"...l'utilizzo di rifiuti*

come materiali per costruzione di una discarica è possibile a condizione che i rifiuti siano tecnicamente in grado di svolgere le funzioni del materiale in sostituzione del quale operano e che il loro utilizzo non generi rischi aggiuntivi (to use waste materials in construction of the landfill on condition it they are technically able to perform its functions and its use will not generate additional risks.) (All. 6)

In conclusione, si deve ritenere che il recupero di rifiuti a fini di costruzione di una discarica, compresa la realizzazione di una barriera geologica artificiale, non sia un'operazione vietata ma possa essere autorizzata a condizione che non determini rischi per la salute e per l'ambiente ai sensi dell'articolo 177 comma 4 del Dlgs 152/2006 e, in particolare, non causi la contaminazione delle acque superficiali e sotterranee (Dlgs n. 36 del 2003).

Si pone, però, il problema di stabilire se il recupero di rifiuti a fini di costruzione di una discarica possa essere effettuato con le procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività (art. 214 del Dlgs 152/2006 e DM 5 febbraio 1998 e successive modifiche o integrazioni) o debba essere autorizzato in modo espresso ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/2006 e del Dlgs n. 36 del 2003.

Per impostare correttamente la soluzione della questione occorre partire dalla premessa che il principio generale fissato dalla disciplina comunitaria e nazionale di settore è l'obbligo di autorizzazione espressa preventiva di tutte le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Infatti, in linea di principio generale, la tutela della salute e dell'ambiente contro i rischi derivati dalla gestione dei rifiuti può essere assicurata solo tramite idonee procedure di controllo e di conformazione delle attività e degli impianti in questione all'interesse pubblico e alle norme che li regolano.

Tuttavia, al fine di ridurre il flusso e le quantità di rifiuti avviati allo smaltimento, i legislatori comunitario e nazionale hanno attribuito agli Stati membri il potere discrezionale di sottoporre alcune attività di recupero di determinate tipologie di rifiuti a semplice iscrizione in base a comunicazione di inizio di attività, in deroga al regime generale di autorizzazione.

Si tratta, perciò, di un regime che fa eccezione ad una regola generale e come tale può trovare applicazione solo nei casi espressamente considerati, senza alcuna possibilità di ricorso ad interpretazioni estensive o all'analogia (art. 14 preleggi al C.C.

Più precisamente, le procedure semplificate si possono applicare solo ai rifiuti non pericolosi e alle attività di recupero espressamente individuati dalle norme tecniche generali stabilite dal DM 5 febbraio 1998 che fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero, le condizioni e i requisiti specifici di esercizio (art. 1 commi 2 e 4 del DM 5.2.1998).

Con riferimento al caso in esame, il DM 5 febbraio 1998 individua le scorie di acciaieria (CER 100202 e 100201) tra i rifiuti ammessi a procedura semplificata di recupero a condizione che soddisfino i requisiti previsti al punto 4.4.1, con riferimento alla provenienza, e al punto 4.4.2, con riferimento alle caratteristiche chimico fisiche.

Tra le attività di recupero, però, il DM 5.2.1998 non prevede che tale scorie possano essere utilizzate per la costruzione di una discarica.

Pertanto, in base ad un'interpretazione letterale e sistematica delle norme richiamate, si deve concludere che le scorie in questione non possono essere recuperate in procedura semplificata a fini di costruzione di una discarica.

Per completezza, si evidenzia che tale conclusione è confermata anche dalla disposizione di cui al punto 4.4.3 dell'all. 1 al DM 5.2.1998, che alla lettera g) limita il recupero in procedura semplificata delle scorie in attività di discarica al solo *<utilizzo per coperture di discarica per RSU>* a condizione che *<la percentuale di rifiuti utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso>* e previa *<esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al decreto>*

Da quanto precede deriva necessariamente che le scorie in questione possono essere recuperate ai fini di costruzione di una discarica solo previa autorizzazione espressa rilasciata ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/2006 e del Dlgs n.36 del 2003 e nell'ambito del relativo procedimento l'autorità competente dovrà preventivamente valutare che detta operazione di recupero non crei rischi per la tutela della salute e dell'ambiente, e siano soddisfatti tutti gli altri requisiti specifici che le norme medesime stabiliscono al fine di garantire una corretta realizzazione e gestione in sicurezza di discariche.

Tanto si comunica, salvo diverso avviso dell'ufficio legislativo che legge per conoscenza.

Avv. Maurizio Pernice



88



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Dir. Boggio

precedente

Parere

(ALLEGATO A)

Anticipata via fax

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DIREZIONE GENERALE P. I. R. L.
26 LUG. 2011
Prot. n. 23997/TR/10

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Tutela del
Territorio e delle Risorse Idriche
c.a. Direttore Generale Dr. Marco Lupo
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

Oggetto: D.Lvo 36/2003 - Barriera geologica. Richiesta di parere.

Rif.: Nota MATTM Prot. 23558/TR/10 del 21/7/2011

Con riferimento alla richiesta relativa alle modalità operative da seguire nella realizzazione delle discariche in relazione a quanto disposto dal D.Lgs. n. 36/2003 si segnala quanto segue.

Il citato decreto prevede all'Allegato 1 riguardo alle discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi, paragrafo 2.4.2. Barriera geologica:

"La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente. Per tutti gli impianti deve essere prevista l'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti con un rivestimento di materiale artificiale posto al di sopra della barriera geologica, su uno strato di materiale minerale compattato. Tale rivestimento deve avere caratteristiche idonee a resistere alle sollecitazioni chimiche e meccaniche presenti nella discarica.

Il piano di imposta dello strato inferiore della barriera di confinamento deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima escursione della falda con un franco di almeno 2 m.

Le caratteristiche del sistema barriera di confinamento artificiale sono garantite normalmente dall'accoppiamento di materiale minerale compattato (caratterizzato da uno spessore di almeno 100 cm con una conducibilità idraulica $k < 0 = 10^{-7}$ cm/s, depositato preferibilmente in strati uniformi compattati dello spessore massimo di 20 cm) con una geomembrana.

L'utilizzo della sola geomembrana non costituisce in nessun caso un sistema di impermeabilizzazione idoneo; la stessa deve essere posta a diretto contatto con lo strato minerale compattato, senza interposizione di materiale arenante."

In base a quanto disciplinato dal decreto legislativo, fatte salve le prescrizioni relative alla conducibilità idraulica ($k < 0 = 10^{-7}$ cm/s), allo spessore (100 cm) e alla distanza del piano di imposta dello strato inferiore rispetto all'acquifero, la barriera di confinamento può sostituire la barriera geologica naturale. Chiaramente completa quella naturale in quanto riportata sulla stessa.

Distinti saluti

Servizio Rifiuti
Il Responsabile
D.ssa Rossana Lariccia
Ferdinando



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
AMBIENTE
Direzione C - Gestione sostenibile delle risorse, industria e aria
ENV.C.2 - Gestione dei rifiuti

ALLEGATO B

Bruxelles, 31 07 2012
BZ/cm env.C.2(2012)806898

Roberto CASARIN

e-mail:
Laura.Gottardi@regione.vcneto.it

Egregio Signor Casarin,

La ringrazio per la sua e-mail del 27 giugno 2012 relativa all'interpretazione della direttiva 1999/31/CE sulle discariche. In particolare Lei desidera sapere se il diritto comunitario consente l'uso di materiali di rifiuto per realizzare lo strato di drenaggio sul fondo delle discariche.

Nella costruzione delle discariche è in effetti possibile usare materiali di rifiuto, a condizione che il loro uso sia conforme alle prescrizioni stabilite dalla direttiva.

Un esempio è rappresentato dall'uso di rifiuti edili e di terra proveniente dai siti di costruzione che abbiano caratteristiche comparabili al materiale di riempimento solitamente usato per il drenaggio. Un altro esempio è riportato all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva che vieta l'ammissione in discarica delle gomme ma consente l'uso di quelle usate come "materiale di ingegneria".

Ricordiamo che quanto sopra riflette il punto di vista della DG Ambiente e che l'interpretazione vincolante della legislazione UE è di esclusiva competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Mi auguro che queste informazioni possano esserLe utili.

Distinti saluti.

Julio Garcia Burgués

ALL C
ALLEGATO C

From: ZAMBRZYCKI Bartosz (ENV)
Sent: Monday, July 23, 2012 12:13 PM
To: 'Laura.Gottardi@regione.veneto.it'
Cc: CORCODEL Mihai (ENV)
Subject: reply to your e-mail of 27 June concerning interpretation of landfill directive

Dear Mr Casarin

Please find attached the reply provided to Mr Fabio Stevanato from your EU office. Please let me know if you need official reply in Italian.

Best regards

Bartosz Zambrzycki

European Commission - DG Environment
Unit C2 - Waste Management
Tel: +32-2-29.60 647

Dear Mr Stevanato

Thank you very much for your e-mail concerning question if there exists any European norm which expressly does not allow the use of "rubbish", with appropriate chemical and mechanic characteristics, for putting in place this bottom layer, as a suitable "material" meeting the aim of the Directive.

Answering your question in short – there is no EU regulation concerning material used for construction of drainage layer.

In my opinion it is possible to use waste materials in construction of the landfill on condition it they are technically able to perform its functions and its use will not generate additional risks. As an example using a construction waste/excavated soil of characteristics comparable to "standard" drainage filling material is not restricted by the EU legislation.

Another example of using waste materials in landfill construction may is art 5.3.d) of the landfill directive – where landfilling of tyres is prohibited but using of tyres as engineering material at the landfill is allowed.

I hope that you find abovementioned explanations useful.

Best regards

Bartosz Zambrzycki